

Liceo "G. Mazzini" Linguistico - Scienze umane - Economico sociale

Sede centrale: Viale Aldo Ferrari, 37 - 19122 La Spezia Tel. 0187 743000 Fax 0187 743208

Succursale: Via A. La Marmorata, 32- 19122 La Spezia Tel. 345 6805457

C.F. 80011230119 P. Iva 01195940117 Web: www.liceomazzinilaspezia.edu.itPeo: sppm01000d@istruzione.it Pec: sppm01000d@pec.istruzione.it**ALLEGATO AL TITOLO VII - REGOLAMENTO DELLA DISCIPLINA**

(Integrazione al Regolamento di Istituto con delibera del collegio dei docenti n. n. 33 del 16/05/2024 e del Consiglio di Istituto con delibera n. 18 del 20/05/2024)

1. NORME DI COMPORTAMENTO

- 1.1 Il comportamento all'interno dell'Istituto per tutte le componenti deve essere improntato alla massima correttezza.
- 1.2 La scuola nel suo complesso rappresenta un bene pubblico. L'igiene e la pulizia, di cui è responsabile il personale ausiliario, sono affidate al senso civico degli utenti e dal rispetto per il lavoro altrui. Il comune senso di responsabilità imporrà inoltre di evitare guasti o danneggiamenti ai locali e agli arredi della scuola.
- 1.3 Gli studenti e le studentesse sono tenuti ad avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola, dei loro compagni e compagne lo stesso rispetto che chiedono per se stessi e comunque consono ad una convivenza civile. Gli alunni devono indossare un abbigliamento consono all'educazione e alle regole che l'istituzione scolastica richiede.
- 1.4 Gli studenti e le studentesse sono tenuti alla sorveglianza dei propri beni: l'Amministrazione scolastica non risponde dei furti, sottrazioni o quant'altro possa accadere, tuttavia qualora tali fatti si verificassero, ha facoltà di intervenire e fare quanto possibile per il recupero del materiale e l'individuazione dei responsabili.
- 1.5 Qualsiasi furto o danneggiamento subito deve essere tempestivamente comunicato all'ufficio dei collaboratori del Dirigente scolastico.
- 1.6 Chi sporca, deteriora o manomette volontariamente i locali o le attrezzature scolastiche, è soggetto a risarcire il danno, oltre ad eventuali provvedimenti disciplinari. Qualora nelle aule, reparti o laboratori si registrassero danni e non fosse possibile individuare il responsabile, tutta la classe o le classi che vi hanno operato, oltre a risponderne disciplinarmente, saranno tenuti al risarcimento del danno. I fondi raccolti quale risarcimento dei danni dovranno essere versati sul conto dell'Istituto e gestiti nel bilancio.
- 1.7 Gli alunni prima di occupare il proprio posto sono tenuti a segnalare immediatamente gli eventuali guasti o manomissioni all'insegnante e questi provvederà ad annotarlo sul registro di classe e a segnalarlo alla Vice Presidenza.
- 1.8 Anche il personale ausiliario dovrà segnalare alla Vicepresidenza per iscritto i danni o i guasti rilevati.
- 1.9 Durante le ore di lezione, previo assenso del docente, è consentito uscire dall'aula limitatamente ad uno studente per volta (per ogni classe) e per la durata strettamente necessaria, evitando di stazionare nei corridoi, nell'atrio o nel cortile.
- 1.10 Nel cambio da una lezione ad un'altra devono essere rispettate le stesse norme valide durante le lezioni, ed in particolare quelle relative all'uscita dall'aula. Al termine di ogni ora di lezione, gli allievi attenderanno in classe il docente subentrante. Gli insegnanti, nei limiti delle esigenze di orario, non dovranno lasciare la classe scoperta.

- 1.11 Qualora per esigenze di cambio di classe non fosse possibile affidare gli alunni ad un ausiliario in assenza dell'insegnante, per il tempo strettamente necessario al passaggio da un'aula all'altra, il buon comportamento della classe è affidato alla collaborazione responsabile dei rappresentanti di classe.
- 1.12 Il personale ausiliario addetto ai vari piani o corridoi dovrà essere reperibile nei posti assegnati in modo da poter intervenire in caso di necessità ed esercitare la vigilanza possibile al cambio dell'ora di lezione.
- 1.13 Durante l'intervallo gli alunni possono uscire dalle aule, e permanere nei corridoi. Durante l'intervallo, di 10 minuti, è necessario che i docenti vigilino sul comportamento degli alunni rimanendo nelle rispettive aule e/o nelle porzioni di corridoio ad esse adiacenti. Con l'entrata in vigore dell'orario definitivo i docenti in compresenza assicureranno la vigilanza negli spazi comuni in modo che non restino sguarniti.
- 1.14 Il personale A.T.A. previsto nei corridoi ai vari piani contribuisce all'opportuna vigilanza.
- 1.15 La ricreazione rappresenta un momento durante il quale non debbono venir meno quelle norme di comportamento che regolano una comunità educata e civile.
- 1.16 Tutti gli alunni al suono della campana che indica la fine dell'intervallo devono rientrare tempestivamente nella propria classe. Rientri in ritardo saranno valutati in base al Regolamento della disciplina.

2. NORME RIGUARDANTI IL DIVIETO DI FUMO

- 2.1 In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge è assolutamente vietato fumare nelle aule, nei laboratori, o insala insegnanti e, comunque, all'interno dell'edificio scolastico. Si applica la Legge 584/1975 (divieto di fumo) e la Legge 3/2003 – tutela non fumatori. Appositi cartelli segnalano il divieto, la norma, le sanzioni applicabili, i soggetti cui spetta vigilare e procedere alla contestazione di eventuali infrazioni. **Nota:** *“Il divieto di fumo per i minori di 16 anni risale ad un Regio Decreto del 1934 (R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316), tuttora vigente, di cui si riporta l'articolo che interessa secondo il testo aggiornato al 19 febbraio 2003: Articolo 25 (Art. 24L. 10 dicembre 1925, n.2277; articolo 17 L. 13 aprile 1933, n.298; Art. 730 Codice Penale). “Fermo il disposto dell'art. 730, capoverso, del Codice Penale, chi vende o somministra tabacco a persone minori di anni 16 è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 40.000. È vietato ai minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico, sotto pena della sanzione amministrativa di lire 4.000. Per effetto dell'art. 10 della L. 24 novembre 1981 n. 689, l'entità della sanzione non può essere inferiore a euro 10. In alcuni Comuni sono recentemente entrate in vigore Ordinanze (a scopo educativo), che puniscono i minori di 16 anni sorpresi in luogo pubblico a fumare o anche solo in possesso di tabacco, con multe dai 250 ai 500 euro.”* Con il decreto legge del 12 settembre 2013, n.104, Art.4 (Tutela della salute nelle scuole) sono state approvate le disposizioni contenute nel disegno di legge Lorenzin in materia di divieto di fumo negli ambienti chiusi e aperti, di pertinenza delle scuole di ogni ordine e grado. In particolare, sarà vietato fumare anche nei cortili, nei parcheggi, negli impianti sportivi di pertinenza delle scuole. Sarà altresì vietato l'uso delle sigarette elettroniche negli ambienti chiusi delle istituzioni scolastiche. In tali locali saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo. A titolo informativo, si riporta l'articolo relativo alla tutela della salute del Decreto legge del 12 settembre 2013, n. 104, Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole):

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”.

2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo. Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. NORME RIGUARDANTI L'USO DEGLI ARREDI E DEGLI SPAZI DELL'ISTITUTO

3.1 Tutte le componenti della scuola sono tenute al massimo rispetto della struttura e degli arredi.

3.2 Prima dell'inizio delle lezioni e subito dopo la fine delle lezioni di ogni anno scolastico il personale non insegnante assegnato a ciascun corridoio è tenuto a fare un inventario dello stato degli arredi fissi e mobili, quali equanti arredi risultano mancanti, parzialmente o completamente danneggiati.

3.3 Per i danni apportati agli arredi vale il principio del risarcimento.

3.4 La competenza per i danni ai servizi igienici riguarda tutte le classi di un determinato corridoio.

3.5 Le aule e i laboratori vengono tenuti chiusi a chiave, a cura del personale non insegnante, nelle ore in cui non sono utilizzati didatticamente in base all'orario. Nelle ore in cui la classe, pur avendo lezione, non risulta coperta da insegnante, gli studenti sono tenuti a trattenersi nello spazio ad essi assegnato dall'orario, a comportarsi correttamente e a dedicarsi allo studio autonomo.

3.6 Gli spazi dedicati alla ricreazione, intorno e dentro la Scuola, vanno mantenuti puliti, senza cartacce e integri.

3.7 In caso di danni volontari e gravi le spese saranno ripartite - qualora non sia individuato il responsabile - fra tutti gli studenti della scuola.

3.8 L'insegnante vigila sugli arredi fissi e mobili dell'aula durante tutto il periodo in cui è presente in essa per attività didattica. È tenuto ad annotare sul registro di classe tutti i danneggiamenti che avvengono ed a segnalarli tanto al personale non insegnante del corridoio quanto al Dirigente Scolastico.

3.9 La scuola non risponde di eventuali smarrimenti o furti di denaro o di oggetti lasciati incustoditi.

4. REGOLAMENTO SUL RISARCIMENTO DEI DANNI PROVOCATI AI LOCALI E ALLE ATTREZZATURE DELLA SCUOLA

Essendo la scuola un bene comune, affermato il principio che il rispetto dei locali e delle attrezzature della scuola è dovere civico di cui tutti gli studenti devono sentirsi partecipi e condivisa la necessità di assicurare a tutti gli alunni un luogo di lavoro dignitoso, il regolamento d'istituto stabilisce il principio che i danni provocati ai locali e alle attrezzature della scuola devono essere risarciti secondo le seguenti modalità:

1. Chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento è tenuto a risarcire il danno.

2. Se il responsabile del danno non è individuabile con sicurezza, l'entità dello stesso è divisa in parti uguali fra tutti gli studenti che utilizzano - come risulta dalle rotazioni delle classi previste dall'orario - uno stesso spazio o per gli spazi comuni da tutti gli studenti della scuola.

3. La competenza per i danni ai servizi igienici riguarda tutte le classi di un determinato corridoio.

4. In caso di danni volontari e gravi le spese saranno ripartite - qualora non sia individuato il responsabile - fra tutti gli studenti della scuola.

5. La scuola non risponde di eventuali smarrimenti o furti di denaro o di oggetti lasciati incustoditi.

6. Le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni.

7. È compito del Collaboratore Scolastico fare la rilevazione dei danni verificatesi e comunicarla al Dirigente Scolastico. I
8. Il presente regolamento si ispira ai principi del DPR21/11/2007 nr. 235 Statuto delle Studentesse e degli Studenti che tutti gli alunni e genitori della scuola sono tenuti a conoscere.

5. SANZIONI DISCIPLINARI

Le mancanze disciplinari prevedono sanzioni ispirate:

- al principio di gradualità delle stesse in funzione della gravità dell'infrazione;
 - al principio della riparazione del danno (risarcimento);
 - alla possibilità di avviare lo studente ad attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica per sottolineare la funzione educativa della "punizione". 5.9.1.
- 5.1 La successione delle sanzioni non é, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.
 - 5.2 La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.
 - 5.3 Il singolo docente può irrogare le seguenti sanzioni disciplinari: richiamo verbale, richiamo scritto sul diario o libretto scuola famiglia o registro di classe, lavoro aggiuntivo da svolgere in classe o a casa.
 - 5.4 Il Dirigente Scolastico e il Consiglio di Classe sono gli organi competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari indicate sopra e le iniziative riparatorie e/o risarcitorie in favore dell'istituto o della comunità.
 - 5.5 Le sanzioni comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15giorni, sono adottate dal Consiglio di Classe, nella composizione allargata ai rappresentanti degli studenti e dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione (qualora facciano parte dell'Organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga (art.4. co. 8 D.P.R. n. 235 del 21 novembre2007). Il C.d.c. è convocato dal Dirigente Scolastico su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.
 - 5.6 Per mancanze disciplinari molto gravi e reiterate che offendono e ledono la dignità, l'immagine e la, moralità dell'Istituzione scolastica; per infrazioni che provochino danni morali, psico-fisici, economici e materiali alla scuola e a tutte le componenti della comunità scolastica (ad es. Violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), o che creino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento) e che possono configurare un fatto previsto dalla legge come reato, sarà adottato dal Consiglio d'Istituto, su parere del Consiglio di classe, il provvedimento dell'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai quindici giorni. Tale provvedimento è preso dal Consiglio d'Istituto, su parere e relazione obbligatori e non vincolanti del Consiglio di classe. Sarà cura del Consiglio evitare che l'applicazione della sanzione dell'allontanamento della scuola per un periodo superiore ai quindici giorni comporti automaticamente (per il superamento del numero di assenze consentite) la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio. Sarà cura della famiglia dello studente tenere i rapporti con il docente coordinatore del Consiglio di classe durante il periodo di allontanamento per prepararlo al suo rientro. Nei casi più gravi, lo studente può essere allontanato fino al termine delle lezioni, può essere escluso dallo scrutinio finale oppure non ammesso agli Esami di Stato conclusivi del corso di studi. (art. 4, co. 9 bis-9 ter D.P.R. n. 235del 21 novembre 2007).
 - 5.7 Le sanzioni disciplinari sono adottate dopo aver ascoltato e aver valutato eventuali documentazioni e/o testimonianze utili per l'accertamento dei fatti. Ogni decisione che comporti l'applicazione di una sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivata. Per

l'irrogazione delle sanzioni disciplinari si applicano le disposizioni previste dall'art. 3 L. 241/1990.

- 5.8 Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'organo di garanzia interno alla scuola entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. Per i ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 5 del DPR n. 249 del 24 giugno 1998, e all'art. 5 del D.P.R. n.235/2007. L'impugnazione non sospende l'esecutività della sanzione.
- 5.9 Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15giorni (atti di violenza grave, casi di recidiva o comunque connotati da un altissimo grado di disvalore sociale) ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal Consiglio di Istituto (D.P.R.n.235del 21 novembre 2007).
- 5.10 Modalità di irrogazione delle sanzioni. Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto ed in presenza dei genitori a seconda della gravità dell'infrazione.
- 5.11 Nei casi previsti i genitori dello studente devono essere prontamente avvisati dei provvedimenti presi. In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione scritta ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico, in essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento.
- 5.12 L'istituto applica la normativa e i regolamenti vigenti in materia.
- 5.13 Su richiesta dell'interessato o su proposta del Consiglio di Classe può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione con attività in favore della comunità scolastica o socialmente utili.
- 5.14 La sospensione può prevedere, invece dell'allontanamento da tutte le attività scolastiche:
- l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche;
 - l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche ad eccezione di alcune;
 - l'obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche;
 - eventuali sanzioni accessorie di carattere riparatorio e che consentano il sereno reintegro completo dello studente al termine del periodo previsto;
 - la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.
- 5.15 le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. Violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D. Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007. Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola si suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.
- 5.16 Le sanzioni per le mancanze disciplinari, e le competenze di erogazione, sono quelle riportate nella successiva tabella:

Comportamento	Sanzione	Organo competente
A. Mancanza ai doveri scolastici <ul style="list-style-type: none"> – negligenza abituale; – scarso rispetto delle scadenze e delle consegne; – condotta non conforme ai principi di correttezza e di buona educazione; – disturbo occasionale durante le lezioni; 	Richiamo verbale (con eventuale annotazione sul registro)	Docente

<ul style="list-style-type: none"> - ritardi ingiustificati; - abbigliamento non adatto ad un ambiente scolastico; - rientro in ritardo dalla ricreazione o al cambio d'ora. 		
<p>B. Scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale e verso le cose:</p> <ul style="list-style-type: none"> - disturbo continuato durante le lezioni; - violazioni non gravi alle norme di sicurezza; - allontanamento ingiustificato durante le attività didattiche e formative; - utilizzo di un linguaggio in dissonanza con le finalità dell'istituzione educativa; - utilizzo di oggetti atti a creare turbamento alle lezioni. 	Richiamo scritto e segnalazione al D.S. Segnalazione al coordinatore di classe e comunicazione alla famiglia	Docente
<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo del telefono cellulare o oggetti tecnologici durante le ore di lezione 	Applicazione del regolamento	Docente o Consiglio di classe
<ul style="list-style-type: none"> - Infrazione al divieto di fumare all'interno della scuola 	Applicazione del regolamento	Docente o consiglio di classe
<ul style="list-style-type: none"> - Aule e spazi lasciati in disordine o sporchi da pregiudicarne l'utilizzo per attività successive; - incisione di banchi o porte; - scritte sui muri, porte, banchi; - comportamento inopportuno e generalizzato della classe 	<p>A. Pulizia degli ambienti in orario extrascolastico o durante la ricreazione.</p> <p>B. Sospensione dell'intervallo</p>	Dirigente scolastico
<p>C. SCORRETTEZZE GRAVI E/O REITERATE VERSO I COMPAGNI, GLI INSEGNANTI O IL PERSONALE VERSO LE COSE</p> <ul style="list-style-type: none"> - falsificazione della giustificazione o dei documenti scolastici; - ingiurie e offese ai compagni, agli insegnanti e al personale; - mancanze gravi e recidive ai doveri degli studenti; - violazioni gravi alle norme di sicurezza; - comportamenti offensivi del decoro personale, della libertà personale, delle istituzioni (religione, ideologia politica, disabilità, parentela, malattia...); - atteggiamenti e comportamenti violenti e/o di bullismo nei confronti di compagni e di adulti; - danni intenzionali alle suppellettili, alle attrezzature, ai locali; - utilizzo improprio di attrezzature della scuola con conseguente danneggiamento; - sporcare volontariamente attrezzature, suppellettili, locali della scuola; - sottrarre indebitamente oggetti di proprietà della scuola o di altri. 	<p>A. Lavori socialmente utili e/o esclusione da attività varie (sportive, visite guidate, ricreazione).</p> <p>B. Sospensione delle attività didattiche da 1 a 5 giorni con o senza obbligo di frequenza.</p> <p>C. Obbligo al risarcimento del danno.</p>	Dirigente scolastico o Consiglio di classe
<p>D. Comportamenti recidivi o particolarmente gravi</p> <ul style="list-style-type: none"> - per recidiva o per particolare gravità dei comportamenti di cui alla lettera C; - diffusioni di immagini o notizie diffamatorie che ledono la dignità delle persone o della scuola. 	Allontanamento dalle lezioni da 6 a 10 giorni, segnalazione al D.S., segnalazione al coordinatore di classe e comunicazione alla famiglia	Consiglio di classe
<p>E. Atti di vandalismo</p> <ul style="list-style-type: none"> - danni gravi ai locali; - gravi molestie continuate nei confronti di altri; - offese particolarmente gravi e/o ripetute alla dignità della persona. 	Allontanamento dalle lezioni da 11 a 15 giorni e segnalazione al D.S., segnalazione al coordinatore di classe e comunicazione alla famiglia Obbligo al risarcimento del danno	Consiglio di classe
<p>1. Violenza intenzionale o altri comportamenti pericolosi</p> <ul style="list-style-type: none"> - minacce, ricatti, estorsioni; - spaccio di sostanze psicotrope; - ripetute e gravi molestie, anche di carattere sessuale; 	Allontanamento per periodi superiori ai 15 giorni, esclusione dallo scrutinio finale e segnalazione al D.S.; segnalazione al coordinatore di classe e comunicazione alla famiglia	Consiglio di Istituto

<p>– denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola e che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e/o per il sereno funzionamento della stessa</p>		
---	--	--

6. IMPUGNAZIONI (ART. 5. D.P.R 24.06.98, n. 249)

- 6.1 Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma 1).
- 6.2 Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
- 6.3 Per le sanzioni irrogate dal Consiglio di Classe che prevedono il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale, che decide in via definitiva, previo parere vincolante dell'organo di Garanzia Provinciale.
- 6.4 Per le sanzioni disciplinari diverse da quelle previste dal precedente comma, è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla Scuola.

7. ORGANO DI GARANZIA INTERNO

- 7.1 La composizione, le competenze e le modalità di convocazione dell'Organo di Garanzia interno all'Istituto sono regolate dall'art. 5 del D.P.R. 249/98 e s.m.i contenute nel D.P.R. n. 235/07.
- 7.2 Fanno parte dell'O. di G. il Dirigente Scolastico in qualità di presidente, un docente, un genitore e uno studente eletti dalla relativa componente del Consiglio d'Istituto.
- 7.3 L'organo di Garanzia ha durata annuale.
- 7.4 Nel caso di incompatibilità o di dovere di astensione di uno dei membri dell'O.d.G. si convocheranno i supplenti eletti fra i rappresentanti del C.d.I.
- 7.5 Le deliberazioni dell'O. di Garanzia sono valide se presenti tutti i suoi membri e se assunte a maggioranza, in caso di parità dei voti espressi, è prevalente quello del Presidente.